

Sent. n. 79/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Samuele Scalise con delega orale dell'Avv.
Paolo Celli per il ricorrente, non costituito
l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78469 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, rap-
presentato e difeso, come da procura in calce al
presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F.
CLLPLA64A25H501Q, pec paolocel-
li@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domici-

liato presso il di lui studio sito in Roma alla Via
Luigi Rizzo n. 72.

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede-
va l'accertamento del diritto ai sensi e per gli ef-
fetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del
DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamen-
to del trattamento pensionistico erogato, con attri-
buzione alla parte retributiva della pensione
dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità
di servizio maturate fino al 31.12.1995.

Con successiva memoria il difensore del ricorrente
ha rappresentato che:

- nel corso del giudizio l'Inps ha riconosciuto
la domanda del militare posto in congedo,
- non si ha più interesse nella prosecuzione del
giudizio e non si è provveduto alla notifica
all'INPS del ricorso unitamente al decreto di
fissazione di udienza.

2. L'INPS non risultano costituiti in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".
2. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22/01/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA